



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



AREA
AFFARI GENERALI E LEGALI

LA RETTRICE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre 2018, n. 1680, prot. n. 207006;

VISTO il Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Toscane, approvato dal Comitato nelle sedute del 12 febbraio e del 3 marzo 2025;

VISTO il Regolamento per le elezioni studentesche dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 1° ottobre 2024, n. 1297, prot. n. 233933;

PRESO ATTO che il mandato dei rappresentanti degli studenti nel Comitato è scaduto;

RITENUTO, pertanto, necessario avviare l'iter del procedimento elettorale con l'indizione da parte del Presidente del Comitato, secondo le modalità previste dal sopra citato Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Toscane,

DECRETA

Art. 1 - Indizione

1. Sono indette per **il giorno 20 ottobre 2025** le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Toscane, di seguito nel testo "Comitato".
2. Il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere è 3 (tre), così determinato:
 - a) 1 (un) rappresentante da e tra i rappresentanti degli studenti nei Senati accademici e nei Consigli di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze e della Scuola IMT Alti Studi di Lucca;



- b) 1 (un) rappresentante da e tra i rappresentanti degli studenti nei Senati accademici e nei Consigli di Amministrazione dell'Università di Pisa, della Scuola Normale Superiore di Pisa e della Scuola Universitaria Superiore S. Anna di Pisa:
 - c) 1 (un) rappresentante da e tra i rappresentanti degli studenti nei Senati accademici e nei Consigli di Amministrazione dell'Università degli Studi di Siena e dell'Università per Stranieri di Siena.
3. Il presente decreto, pubblicato all'albo dell'Università degli Studi di Firenze e sui siti web degli Atenei facenti parte del Comitato ha effetto quale convocazione di tutti gli elettori a prendere parte alle operazioni di voto.

Art. 2- Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti i rappresentanti degli studenti eletti nei Senati accademici e nei Consigli di Amministrazione delle Università facenti parte del Comitato, che posseggono i requisiti suddetti alla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature.
2. Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono pubblicati sui siti web di ogni Ateneo e, alla pagina dedicata alle elezioni delle rappresentanze studentesche, sul sito dell'Università degli Studi di Firenze, almeno dieci giorni prima della data delle votazioni.

Art. 3 – Sistema elettorale

1. Le elezioni si svolgono con sistema maggioritario sulla base della presentazione di candidature singole. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze viene eletto il candidato più giovane di età.
2. Qualora non venga presentata alcuna candidatura sono indette nuove elezioni entro 60 giorni.

Art. 4– Presentazione delle Candidature

1. Le candidature sono libere e possono essere presentate da ciascun/a rappresentante della comunità studentesca nei Senati Accademici e nei Consigli di amministrazione delle Università interessate.
2. Le candidature vanno presentate inviando il modulo in allegato all'indirizzo rettrice@unifi.it, **entro e non oltre le ore 12:00 del decimo giorno precedente la data delle votazioni.**
3. Le candidature sono rese pubbliche sul sito web delle Università interessate, almeno cinque giorni prima della data delle votazioni.
4. La candidatura è requisito indispensabile ed essenziale di eleggibilità.

Art. 5 – Piattaforma di voto

1. La procedura elettorale si svolge mediante voto elettronico a distanza.
2. La procedura telematica con espressione del voto a distanza si svolge tramite l'utilizzo di una piattaforma di voto telematico ELIGO, in modo da garantire, nell'espressione del diritto di voto i principi di personalità ed eguaglianza, libertà e segretezza.
3. L'elettore può accedere al sistema con le credenziali che gli saranno comunicate ed esprimere, una volta aperta la votazione, il proprio voto.
4. L'accesso al sistema di e-voting può avvenire tramite Pc, smartphone o tablet personale dell'elettore.
5. Il sistema verifica che il votante sia abilitato e non abbia già votato, raccoglie quindi il voto espresso dall'elettore.
6. I voti sono registrati con un protocollo di crittografia avanzata e non sono consultabili o modificabili da nessuno fino alla fine delle votazioni. Al termine delle votazioni la Commissione di seggio avvia lo spoglio dei dati utilizzando la chiave di decodifica, i dati di voto vengono automaticamente de-crittografati e il sistema produce un report immediato dei risultati in formato non modificabile che viene certificato dal sistema. La Commissione procede, sulla base di quanto restituito dal sistema, alla verbalizzazione di tutti gli atti della procedura.

Art. 6 - Modalità di voto

1. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.
2. Per votare lo studente può collegarsi con le credenziali alla piattaforma di voto al link che gli sarà comunicato.
3. Il seggio elettorale telematico, resta aperto per le votazioni nel seguente giorno e nel seguente orario: **20 ottobre 2025, dalle ore 09:00 alle ore 17:00.**
4. La sede fisica del seggio telematico viene indicata nel Decreto rettorale di costituzione del seggio medesimo, pubblicato sul sito web di Ateneo dedicato alle elezioni delle rappresentanze studentesche.

Art. 7– Esito delle votazioni e individuazione degli eletti

1. La Commissione elettorale, utilizzando il sistema di votazione individuato nel decreto di indizione, proclama gli eletti nel Comitato.
2. In base ai risultati comunicati dalla Commissione elettorale, il Presidente del Comitato nomina gli eletti con proprio decreto pubblicato all'albo ufficiale e sui siti web degli Atenei membri del Comitato.

3. La durata del mandato è pari a due anni solari.
4. Il rappresentante nominato decade dalla funzione in caso di cessazione dello status di studente.
5. In caso di decadenza, così come nell'ipotesi di rinuncia alla carica, è nominato nuovo rappresentante colui che risulterà il primo tra i non eletti e che possieda la qualità di studente. In difetto, si procederà ancora mediante scorrimento della graduatoria dei non eletti.

Art. 8 – Commissione elettorale

1. Il Presidente del Comitato con proprio decreto istituisce la Commissione elettorale composta da un professore universitario in materia giuridica e due funzionari in organico presso l'Ateneo del quale è Rettore, che non risultino componenti del seggio elettorale.
2. La Commissione elettorale sovrintende a tutto il procedimento elettorale e in particolare ha il compito di:
 - a) verificare ed accertare la lista dell'elettorato attivo e passivo;
 - b) verificare la funzionalità del sistema di votazione elettronico e in particolare la predisposizione delle schede effettuata nel rispetto delle disposizioni del Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Toscane;
 - c) rilevare il numero finale dei votanti, nonché il raggiungimento del quorum di validità delle elezioni, nei casi in cui esso è previsto;
 - d) attivare il procedimento informatizzato di scrutinio;
 - e) proclamare i risultati definitivi delle elezioni;
 - f) trasmettere gli atti al Presidente del Comitato per la nomina dei rappresentanti degli studenti nel Comitato.
4. Avverso i provvedimenti della Commissione elettorale può essere presentato ricorso da parte dei soggetti interessati, entro il termine perentorio di quarantotto ore, decorrente dalla data di pubblicazione degli stessi provvedimenti sull'Albo online dell'Università ove è insediata la Commissione elettorale.
5. La decisione in merito ai ricorsi presentati è adottata dalla Commissione elettorale entro 7 giorni dalla ricezione.

Art. 9 – Commissione di seggio

1. Il Seggio elettorale si riunisce in modalità a distanza.
2. Il seggio elettorale è composto da un professore in materia giuridica, che svolge le funzioni di presidente, e da due scrutatori e da un segretario, scelti tra il personale tecnico e amministrativo, in organico nell'Università del Presidente del Comitato.



Art. 10 - Protezione dati

1. E' fatto divieto a chiunque acceda a dati relativi al presente procedimento, il cui accesso è limitato da credenziali personali di ateneo, di darne diffusione in qualsiasi modalità.

Art. 11 – Responsabile del procedimento e norma di rinvio

1. Il presente decreto è reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo e sull'Albo ufficiale dell'Ateneo e viene trasmesso a tutte le Università interessate per la pubblicazione sui propri Albi e siti web di Ateneo.

2. Il responsabile del procedimento è il Dott. Michele Carnemolla, Responsabile ad Interim della Segreteria della Rettrice dell'Università degli Studi di Firenze.

3. Per quant'altro non previsto dal presente decreto si fa espresso rinvio al Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Comitato Regionale di coordinamento delle Università Toscane e alla normativa vigente per le elezioni studentesche dell'Università degli Studi di Firenze.

Firenze,

La Rettrice
(*Prof.ssa Alessandra Petrucci*)

Visto del Dirigente competente
Dott. Massimo Benedetti